

8973/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

Oggetto

ROSA MARIA DI VIRGILIO

Presidente

FRANCESCO TERRUSI

Consigliere

LOREDANA NAZZICONE

Consigliere - Rel.

EDUARDO CAMPESE

Consigliere

ROBERTO AMATORE

Consigliere

Trust e azione ex art. 64 l.f.

Ud. 06/02/2019 CC

Cron. 8973

R.G.N. 18760/2014

ORDINANZA

sul ricorso 18760/2014 proposto da:

C. Ucc. l.

Tiziano, Daniel, Flavia, elettivamente
domiciliati in F)

- ricorrenti -

contro

Agostini Adriano, r

)
)
)
)
)

2

ORD
312
2019

8973/2019



REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati

ROSA MARIA DI VIRGILIO
FRANCESCO TERRUSI
LOREDANA NAZZICONE
EDUARDO CAMPESE
ROBERTO AMATORE

Presidente
Consigliere
Consigliere - Rel.
Consigliere
Consigliere

Oggetto

Trust e azione ex
art. 64 l.f.

Ud. 06/02/2019 CC
Cron. 8973
R.G.N. 18760/2014

ORDINANZA

sul ricorso 18760/2014 proposto da:

C. Ucc. l.

Tiziano,

Daniel,

Flavia,

è
è
è

i

- ricorrenti -

contro

Agostini Adriano, nella qualità di curatore del fallimento Eurotrama
- Europa Trasporti di Tiziano & C. s.n.c., del Fallimento
Tiziano e del Fallimento

è
è
è

1

ORD
312
2019

- controricorrente -

contro

Vincenzo;

- intimato -

avverso la sentenza n. 9/2014 della CORTE D'APPELLO di TRENTO,
depositata il 21/01/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
06/02/2019 dal cons. NAZZICONE LOREDANA.

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Rovereto con sentenza del 4 ottobre 2012, in
accoglimento della domanda proposta dal Fallimento di Eurotrama
s.n.c., di Tiziano e di Flavia nei confronti di Tiziano
Flavia Daniel e Vincenzo dichiarò
l'inefficacia ex art. 64 l.f. dell'atto in data 11 maggio 2009 di
trasferimento di beni immobili al *trust Sunrise* e, per esso, al
trustee Vincenzo

Con sentenza del 21 gennaio 2014, la Corte d'appello di Trento, in
parziale riforma della decisione di primo grado, ha limitato la
declaratoria di inefficacia alla massa dei soli fallimenti dei soci.

Ha ritenuto la corte, per quanto ancora rileva, che: a) sussiste
regolare autorizzazione all'azione da parte del giudice delegato, posto
che l'istanza era in modo inequivoco riferita all'azione ex art. 64 l.f.,
onde resta irrilevante l'espressione utilizzata di azione "revocatoria";
b) Tiziano e Flavia, nonché Manuel sono
legittimati passivi all'azione, essendo essi beneficiari del *trust* e
comunque portatori dell'interesse a contrastare la domanda; c)
difetta l'interesse degli appellanti a contestare la legittimazione

passiva di Vincenzo ; mentre essi non hanno sollevato in primo grado nessuna eccezione circa l'interesse all'azione della curatela; d) l'atto ha natura gratuita, come desunto anche dal tribunale, non sulla base delle dichiarazioni delle parti stesse dell'atto, ma per l'assenza di ogni corrispettivo, con depauperamento patrimoniale del disponente, senza che il termine di cinquanta anni di durata del trasferimento faccia venir meno tale depauperamento; e) l'assunto degli appellanti, secondo cui il diritto di abitazione non avrebbe potuto essere oggetto della declaratoria di inefficacia, non ha pregio, posto che il diritto di abitazione ex art. 1021 c.c. era già acquisito all'attivo fallimentare in virtù della dichiarazione di fallimento, mentre il diritto del fallito di abitare la casa di proprietà ex art. 47, comma 2, l.f. ha diversa natura.

Ha ritenuto, invece, fondato il motivo concernente la pronuncia di inefficacia anche in favore del fallimento della società, non essendo mai stata proposta tale domanda dalla curatela.

Hanno proposto ricorso avverso questa sentenza Tiziano e Daniel e Flavia articolando quattro motivi.

Resiste la curatela del fallimento della società e dei fallimenti dei soci con controricorso.

Le parti hanno depositato le memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. - Con i motivi di ricorso, i ricorrenti deducono:

1) *«violazione e falsa applicazione delle norme di diritto che regolano i limiti della autorizzazione del G.D.»*, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4, e 5 c.p.c., perché il giudice delegato aveva autorizzato il curatore a proporre la diversa azione della revocatoria fallimentare;

2) *«violazione e falsa applicazione delle norme di diritto per la nullità della sentenza per incompletezza del contraddittorio ovvero*



per la carenza di legittimazione passiva di Tiziano e Daniel e di
ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 3, 4, e 5 c.p.c., perché
il contratto non individua beneficiari, ma unicamente disponenti e
trustee, essendo istituito non analogo ad un atto di cessione gratuita o
di costituzione di un fondo patrimoniale; in ogni caso, occorre
allora citare in giudizio le altre due figlie, del pari beneficiarie e
litisconsorti necessarie;

3) «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla
integrità del contraddittorio e la legittimazione passiva di Vincenzo
con nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma 1,
n. 3, 4, e 5 c.p.c., perché questi non era più il *trustee*, ma il Tribunale
ha disatteso l'assunto per non essere stato l'atto di sostituzione
iscritto al Tavolare, e la corte d'appello ha solo negato l'interesse dei
ricorrenti a dolersi del positivo accertamento sul punto operato dal
giudice di primo grado;

4) «violazione e falsa applicazione delle norme di diritto sulla non
revocabilità del diritto di abitazione in quanto non compreso nel
fallimento», con nullità della sentenza, ai sensi dell'art. 360, comma
1, n. 3, 4, e 5 c.p.c., e 46 l.f., perché con l'atto istitutivo del *trust* i
coniugi avevano riservato a proprio favore il diritto di abitazione
vitalizio e congiuntivo, con diritto reciproco di accrescimento, come
disciplinato dall'art. 1022 c.c., ed esso, ai sensi dell'art. 46, n. 1, l.f.,
e non dell'irrelevante art. 47 l.f., è diritto strettamente personale dei
falliti, sottratto alla massa fallimentare.

2. - Il primo motivo è manifestamente infondato.

L'interpretazione del provvedimento di autorizzazione del giudice
delegato, conferita ex art. 25, n. 6, e 31 l.f. al curatore del fallimento,
riguarda un atto di natura processuale, al quale questa Corte
ripetutamente insegna sia necessario attribuire la massima
estensione, con riguardo quindi, pur senza una specifica menzione, a

tutte le possibili pretese ed istanze strumentalmente pertinenti al conseguimento dell'obiettivo del giudizio cui si riferisce l'autorizzazione (cfr. Cass. 13 maggio 2011, n. 10652; Cass. 5 novembre 2010, n. 22540; Cass. 11 gennaio 2005, n. 351).

L'interpretazione al riguardo resa dalla corte d'appello è perfettamente coerente con tale principio, argomentando adeguatamente l'opzione ermeneutica, che l'ha indotta a ritenere l'ambito dell'autorizzazione medesima certamente esteso all'azione ex art. 64 l.f., secondo i presupposti e l'enunciazione di essa contenuti nella richiesta del curatore.

L'interpretazione medesima è, inoltre, censurata nel ricorso con la mera contrapposizione di una diversa lettura dell'articolazione interna della richiesta e del provvedimento, sollecitando un'indagine che eccede i limiti del giudizio di legittimità.

Il motivo – al pari di tutti i successivi – è inammissibile, laddove censura la sentenza impugnata ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., non invocabile in presenza di c.d. doppia conforme.

3. – Il secondo motivo è infondato.

L'atto di citazione fu rivolto ad alcuni soggetti, pur non parti formali del contratto di trasferimento dei beni al *trust*, che furono dall'attore e dai giudici di merito ritenuti portatori di un interesse giuridico idoneo a giustificare la partecipazione al giudizio.

In particolare, la corte d'appello non ha mai discusso di litisconsorzio necessario nei loro confronti, ma solo meramente facoltativo, individuando un interesse qualificato alla loro presenza come parti del giudizio, con una valutazione che non merita censure.

Da ciò discende, altresì, l'infondatezza della seconda doglianza, mirante alla integrazione del litisconsorzio con altre pretese parti necessarie del giudizio.

In punto di diritto, giova poi ricordare, da un lato, il funzionamento del sistema dei registri tavolari, e, dall'altro lato, l'assenza di soggettività del *trust*, che non è soggetto a sé stante, ma un insieme di beni e rapporti con effetto di segregazione patrimoniale, onde è il *trustee* che entra nei rapporti giuridici.

Invero, «nel sistema pubblicitario immobiliare vigente nei territori ex austroungarici, poiché l'iscrizione nei registri tavolari dei diritti reali di origine convenzionale assolve ad una funzione costitutiva, acquisendosi la proprietà e gli altri diritti reali su beni immobili esclusivamente con l'iscrizione di un titolo idoneo nel libro fondiario, deve necessariamente escludersi l'opponibilità di vincoli reali all'acquirente di un immobile nei casi in cui la loro esistenza non risulti dai suddetti registri» (Cass. 2 marzo 2010, n. 4970).

Sotto altro profilo, secondo l'art. 2 della Convenzione dell'Aja del 1° luglio 1985, relativa alla legge applicabile ai *trust* ed al loro riconoscimento, resa esecutiva in Italia con l. 16 ottobre 1989 n. 364, per *trust* s'intendono «i rapporti giuridici istituiti da una persona, il disponente – con atto tra vivi o mortis causa – qualora dei beni siano stati posti sotto il controllo di un *trustee* nell'interesse di un beneficiario o per un fine determinato», caratterizzato dal fatto che «i beni in *trust* costituiscono una massa distinta e non sono parte del patrimonio del *trustee*» venendo essi «intestati al *trustee* o ad un altro soggetto per conto del *trustee*», che ha il potere e l'obbligo, «di cui deve rendere conto, di amministrare, gestire o disporre dei beni in conformità alle disposizioni del *trust* e secondo le norme imposte dalla legge al *trustee*».

Come questa Corte ha già ritenuto (Cass. 9 maggio 2014, n. 10105, in tema di cd. *trust* liquidatorio; Cass. 22 dicembre 2011, n. 28363, in tema di sanzioni amministrative relative alla circolazione stradale), il *trust* non è un soggetto giuridico dotato di una propria

personalità ed il *trustee* è l'unico soggetto di riferimento nei rapporti con i terzi, non quale "legale rappresentante" di un soggetto (che non esiste), ma come soggetto che dispone del diritto.

L'effetto proprio del *trust* validamente costituito è dunque quello non di dar vita ad un nuovo soggetto, ma unicamente di istituire un patrimonio destinato al fine prestabilito.

5. – Il quarto motivo è infondato.

Il diritto di abitazione, che ha le sue origini nell'*usus domus* del diritto romano classico, ha natura di diritto reale immobiliare e si esplica nei limiti di cui agli artt. 1022-1024 c.c.

In ipotesi di fallimento, esso viene, come tutte le attività del fallito, acquisito alla massa fallimentare.

Non rientra, invero, fra i "beni non compresi nel fallimento" di cui all'art. 46, comma 1, n. 1, l.f., come assumono infondatamente i ricorrenti, disposizione concernente invece "i beni ed i diritti di natura strettamente personale", con i quali si intendono tradizionalmente quelli direttamente afferenti la persona (quali le somme liquidate a titolo di risarcimento del danno biologico e morale, cfr. Cass. 7 febbraio 2007, n. 2719; Cass. 22 luglio 2005, n. 15493; Cass. 13 giugno 2000, n. 8022; o la locazione, cfr. Cass. 29 settembre 2009, n. 20804).

Mentre alle esigenze abitative del soggetto e della sua famiglia provvede, come correttamente affermato dalla sentenza impugnata, l'art. 47 l.f., senza la configurazione di un diritto reale, ma mediante l'impossibilità di distrarre la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria all'abitazione di lui e della sua famiglia, fino alla liquidazione delle attività.

Inoltre, l'art. 47, comma 2, l.f., il quale vieta che la casa di proprietà del fallito, nei limiti in cui è necessaria l'abitazione di quest'ultimo e della sua famiglia, possa essere distratta dal suo uso



prima della fase terminale del procedimento fallimentare, si pone su di un piano diverso dalla domanda diretta a fare valere l'inefficacia dell'atto dispositivo della stessa, ai sensi dell'art. 64 legge fall., onde non interferisce con l'esperibilità dell'azione revocatoria (cfr., in tema di costituzione di fondo patrimoniale, Cass. 8 agosto 2013, n. 19029).

6. - Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in euro 200,00 ed agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-*quater*, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-*bis*.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 6 febbraio 2019.

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrice



Il Presidente

(Rosa Maria Di Virgilio)

R.M. Di Virgilio

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Il..... 29 MAR 2019

Il Funzionario Giudiziario
Dott.ssa Fabrice